



Consiglio regionale della Campania

PATTO DI INTEGRITÀ

[relativo all'affidamento dell'appalto di lavori / servizi / forniture ... specificare ...]

Il Consiglio regionale della Campania, con sede in Napoli, Centro direzionale, is. F13, rappresentato dal/la dott./sa *[indicare il nominativo]*, dirigente del *[indicare il Settore o Servizio]*,

e

[indicare il soggetto o la ditta o la società partecipante alla procedura di affidamento], domiciliato in / con sede in *[indirizzo completo]*, c.f. / partita i.v.a. *[indicare]*, rappresentata da *[indicare nominativo]* in qualità di *[titolare, legale rappresentante, procuratore, altro]*,

preMESSO che

l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall' A.N.AC. con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, definisce i patti di integrità quali strumenti negoziali che integrano il contratto tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite, impegnando le parti ad un comportamento leale, corretto e trasparente;

la Sezione II.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 del Consiglio regionale, approvato con delibera n. 266 del 31/1/2025, prevede tra le misure generali l'adozione di un patto di integrità quale condizione per l'affidamento dei contratti pubblici;

convengono quanto segue

paragrafo 1.

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Patto stabilisce il reciproco, formale obbligo del Consiglio regionale della Campania e dell' operatore economico partecipante di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nell'ambito dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, al fine di salvaguardarne la regolarità, l'imparzialità, il buon risultato.

Le parti assumono l'espresso impegno a prevenire o contrastare pratiche corruttive, concussive o tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa o la regolarità ed efficacia della procedura d'affidamento e dell'esecuzione del contratto.

L'accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure indette dall'Amministrazione per l'affidamento, diretto o mediante gara, dei contratti disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Patto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico (nonché, nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal legale rappresentante delle imprese consorziate esecutrici o delle imprese mandanti ovvero, nel caso di avvalimento, dell'impresa ausiliaria) e presentato insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto da stipulare all'esito di questa.

La mancata presentazione del documento, debitamente sottoscritto, è carenza regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Qualora l'operatore economico non ottemperi alla richiesta di integrazione sarà escluso dalla procedura di gara ovvero non si darà luogo alla stipulazione del contratto.

paragrafo 2.

Obblighi dell'operatore economico

Con la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'operatore economico si impegna in particolare al rispetto delle seguenti condizioni:

- non corrispondere o offrire somme di denaro, benefici, regali o utilità di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, al fine di conseguire l'affidamento dell'appalto o di alterarne la regolare esecuzione ovvero anche soltanto al fine di procurarsi indebiti favoritismi;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza, di cui venga a conoscenza, che possa determinare turbativa o irregolarità della procedura di affidamento, sia nel corso del suo svolgimento sia durante l'esecuzione del contratto, fermo restando l'obbligo di denuncia degli eventuali illeciti alla competente autorità giudiziaria;
- non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e non stabilire accordi tesi a condizionare o limitare la libera concorrenza ovvero volti a costituire un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura;
- segnalare le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; al fine, l'operatore economico è tenuto a dichiarare, al momento della partecipazione o successivamente quando ne insorga motivo, la sussistenza o non di relazioni di coniugio o convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado ovvero, per quanto a conoscenza, di frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti ed il personale, dirigenziale e non, dell'Amministrazione coinvolto a qualsiasi titolo nella procedura;
- fermo restando il divieto di contrattare con l'Amministrazione ove sussistano le condizioni dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti ivi indicati nel corso di svolgimento della procedura e per l'intera durata del contratto; al fine, l'operatore economico è tenuto a dichiarare, al momento della partecipazione, la sussistenza o non di rapporti lavorativi o di collaborazione di qualsiasi specie con soggetti che siano stati dipendenti del Consiglio regionale;
- rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, gli estremi identificativi dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto affidato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

L'operatore economico è tenuto ad informare il proprio personale ed i collaboratori di cui si avvale degli obblighi derivanti dal Patto e a vigilare sull'osservanza degli stessi. È tenuto, altresì, a rendere edotti i subcontraenti o subappaltatori della obbligatorietà del Patto e ad inserire nei contratti con essi stipulati un'espressa clausola di accettazione, con l'impegno ad assumere i relativi obblighi nei confronti dell'Amministrazione.

paragrafo 3.

Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; ad esempio: gestendo ogni fase dell'affidamento con assoluta imparzialità; fornendo ai partecipanti e/o all'affidatario le informazioni ed i chiarimenti occorrenti, in maniera completa ed accurata; evitando di aggravare la partecipazione o l'esecuzione contrattuale con oneri o adempimenti non sostanziali o non dovuti.

L'Amministrazione informa adeguatamente il proprio personale e gli altri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di appalto o nelle fasi di gestione del contratto, riguardo agli obblighi del Patto e vigila sulla loro osservanza.

L'Amministrazione si impegna a promuovere le necessarie azioni disciplinari nei confronti del personale il quale non si attenga, nel proprio operato, ai principi innanzi richiamati e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti, pertinenti all'ambito di operatività del Patto.

L'Amministrazione si impegna ad attivare le opportune procedure di verifica in ordine alle segnalazioni ricevute, in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale ovvero a fatti che possano inficiare la regolarità della procedura ovvero alle situazioni di potenziale conflitto di interessi.

paragrafo 4.

Sanzioni

Previo specifica e motivata contestazione e all'esito del contraddittorio da garantire all'operatore economico, l'accertamento del mancato rispetto degli obblighi enunciati nel *paragrafo 2* ovvero della non veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito della procedura comporta l'applicazione, anche cumulativa, delle seguenti sanzioni:

- *in caso di accertamento antecedente all'aggiudicazione:*
 - esclusione dalla procedura;
 - escussione della cauzione provvisoria per la validità dell'offerta (ove prevista);
- *in caso di accertamento successivo all'aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto:*
 - revoca dell'aggiudicazione;
 - escussione della cauzione provvisoria per la validità dell'offerta (ove prevista);
- *in caso di accertamento successivo alla stipula del contratto:*
 - risoluzione del contratto;
 - escussione della cauzione definitiva per la buona esecuzione del contratto (ove prevista).

L'Amministrazione segnala i fatti costituenti violazione del Patto, rispettivamente all'autorità giudiziaria ovvero di controllo, qualora possano sussistere potenziali illeciti e/o gravi motivi che compromettano

l'affidabilità dell'operatore economico.

Resta salva l'applicazione delle penali, a qualsiasi titolo o ragione previste dal contratto d'appalto.

paragrafo 5.

Efficacia del Patto

Il presente Patto si applica a tutte le fasi dell'affidamento, dal momento della partecipazione alla procedura sino alla completa esecuzione del contratto affidato all'esito della stessa.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Amministrazione e l'operatore economico o tra gli operatori partecipanti è devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Firmato il [*data*]

il dirigente

il partecipante